



## Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,  
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Divisione VI – Registro delle Imprese, professioni ausiliarie del commercio e artigiane e riconoscimento titoli professionali

Al **Consigliere Diplomatico del Ministro**  
Ministro Plenipotenziario  
Mario Cospito  
SEDE

Prot.10526 del 18.1.2016

**OGGETTO:** richiesta dello Stato di San Marino concernente l'esercizio dell'attività di mediazioni immobiliari da parte di imprese sanmarinesi.

Egregio Consigliere,

faccio riferimento alla Nota Verbale n° 7373/P del 12 gennaio u.s. dell'Ambasciata di San Marino, concernente la richiesta che “ venga applicato un trattamento di reciprocità per i soggetti sanmarinesi che intendono esercitare l'attività mediazione immobiliare in Italia (apertura sede secondaria con iscrizione nel registro delle imprese o prestazione temporanea e occasionale), in considerazione della norma di cui all'art. 4 della Convenzione di Amicizia e Buon Vicinato tra la Repubblica di San Marino e la Repubblica Italiana”.

In proposito Le rappresento quanto segue.

Nell'ordinamento giuridico nazionale la Direttiva comunitaria 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, è stata recepita con il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, ai sensi del quale la libera prestazione di servizi e la prestazione occasionale e temporanea sono previste unicamente per i cittadini comunitari, non potendo per essi essere limitate per ragioni attinenti alle qualifiche professionali conseguite nei paesi d'origine.

Per quanto riguarda invece il diritto di stabilimento, cioè la possibilità per un'impresa straniera di aprire una sede secondaria in Italia, ciò è possibile anche per i cittadini extracomunitari, secondo le procedure previste dagli artt. 16 e 17 del decreto stesso che disciplinano sia le modalità per il riconoscimento professionale del richiedente, sia quelle di presentazione della domanda di riconoscimento in questione e della documentazione e certificazione da esibire.

Stante ciò, è opportuno ricordare anche che la Convenzione di Amicizia e Buon Vicinato richiamata nella richiesta in questione (*peraltro datata ed in vigore dal 1939, tant'è che già da molti anni è in corso di riscrittura*) prevede, essenzialmente, un regime di equiparazione tra cittadini italiani e sammarinesi in base al quale a questi ultimi, ove intendessero esercitare in Italia l'attività di mediazione, devono essere applicate le medesime norme che regolano l'avvio e l'esercizio della stessa attività per i cittadini italiani.

Ma detta convenzione, ancorché risenta del periodo storico trascorso e della temperie socio – politico – culturali in cui fu sottoscritta, fa riferimento esclusivo ai cittadini, non anche alle imprese e men che mai alle società: cosicché ad oggi non può che trovare applicazione il disposto normativo generale sopra richiamato di cui al decreto legislativo n. 206/2007, come applicabile ex art. 60 agli extracomunitari.



Da ultimo appare opportuno richiamare, in quanto d'uopo, che recentemente la Regione Emilia Romagna ha stipulato con la Repubblica del Titano un trattato internazionale che, per quanto noto a questa Direzione Generale, non ha ancora trovato applicazione alla data odierna e sulla cui legittimità costituzionale è necessaria un'ampia riflessione.

Venendo quindi alla richiesta sanmarinese, Le confermo che ad oggi, nel nostro ordinamento (considerando anche i successivi decreti legislativi di recepimento delle ulteriori direttive comunitarie in materia), non è previsto alcun trattamento specifico di **reciprocità** che esuli ed eluda la normativa richiamata: pertanto la valutazione ed un eventuale accoglimento della stessa non possono che essere rimesse ad altra sede.

IL DIRETTORE GENERALE  
*(Gianfrancesco Vecchio)*

RC